

Riservato all'Ufficio Proponente

prot.n. 204609

del 12/08/2022

Richiesta pubblicazione Albo  
Pretorio on-line

n.. 12596 del 12/08/2022



**CITTÀ DI MESSINA**  
Servizio Gabinetto del Sindaco  
**ORDINANZA SINDACALE**

Spazio per la registrazione

**Ordinanza Sindacale**

**n.103 del 12/08/2022**

**Oggetto: Deroga temporanea e speciale alla O.S. n. 85/2022 per le emissioni sonore per le attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico in spazi aperti (c.d. karaoke) e similari per le giornate del 14 e 15 agosto 2022.**

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

con Ordinanza sindacale n. 85 del 05.08.2022 è stata varata la nuova regolamentazione della disciplina delle emissioni sonore per le attività di intrattenimento musicale e di intrattenimento musicale e danzante così disponendo:

*“Lunedì non è consentita alcuna attività musicale e danzante;*

*Dal martedì alla domenica, per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, è consentita l'organizzazione di serate di trattenimento musicale, senza invito al ballo, dalle ore 21,00 alle ore 01,00 del giorno seguente;*

*Dal martedì alla domenica, per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l'organizzazione di serate danzanti dalle ore 21,00 alle ore 03,00.*

*Nei giorni di venerdì, sabato e domenica, per i pubblici esercizi che svolgono attività previo rilascio di SCIA ex art. 69 T.U.L.P.S., fermo restando il divieto di organizzare e svolgere attività danzante, dalle ore 19,00 alle ore 21,00 è consentita l'organizzazione di eventi musicali;*

*Nei giorni di venerdì, sabato e domenica, dalle ore 19 alle ore 21,00 per i locali di pubblico spettacolo muniti di licenza di P.S. ex art. 68 T.U.L.P.S. è consentita l'organizzazione di eventi musicali e danzanti;*

*Rimane consentita, nei giorni da martedì alla domenica, nei pubblici esercizi l'emissione di musica di sottofondo che non rechi disturbo;*

*Dal martedì alla domenica, negli spazi all'aperto l'organizzazione e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico (c.d. karaoke) e similari è consentita nella fascia oraria dalle 20,00 alle ore 23,3”;*

**Che** la superiore Ordinanza Sindacale ha efficacia dalle ore 00,01 dell'8.08.2022 fino alle ore 00,00 del 31.08.2022;

**Che** sono pervenute numerose richieste per consentire la deroga ai limiti orari vigenti per le notti del 14 e del 15 agosto per la ricorrenza del Ferragosto;

**RILEVATO** che tradizionalmente lungo la riviera jonica il ferragosto viene festeggiato nella notte tra il 14 e il 15 agosto, mentre lungo la riviera tirrenica i festeggiamenti vengono organizzati nella notte tra il 15 ed il 16 agosto;

**OSSERVATO** altresì che il giorno di Ferragosto coincide con la giornata del lunedì ove, secondo le disposizioni della citata O.S. n. 85/2022, non è consentita alcuna emissione sonora, con conseguente inibizione alla organizzazione di qualsiasi spettacolo di intrattenimento musicale (danzante e non);

**CONSIDERATO** inoltre è compito degli enti locali assicurare una serena e civile convivenza tra cittadini residenti ed attività economiche, adottando allo stesso tempo i provvedimenti che tutelino, anche in modo indiretto, la pubblica incolumità evitando che l'inibizione totale allo svolgimento di attività di intrattenimento per la festività del Ferragosto dia luogo a fenomeni di spostamento dei giovani avventori verso i locali situati al di fuori del territorio comunale con il rischio di possibili incidenti stradali;

**Che** pertanto l'Ente locale deve adottare tutte le misure necessarie a garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città, intervenendo anche per ridurre le situazioni di pericolo potenziale;

**VISTI:**

- gli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.,
- il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, con il quale è stato definito l'ambito di applicazione del potere di ordinanza del suddetto articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- lo Statuto Comunale;
- Richiamato il disposto del sopra citato articolo 54, comma 4, a norma del quale, i relativi provvedimenti "[...] sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione" .

Per i motivi espressi in narrativa

**DISPONE**

In deroga temporanea e speciale all'O.S. n. 85/2022, quanto segue:

- l'emissione ed immissione sonora sia nei pubblici esercizi che nei locali di pubblico spettacolo che svolgano attività all'aperto è consentita dalle **ore 22.00 del 14 agosto 2022 alle ore 05.00 del 15 agosto 2022 e dalle ore 22.00 del 15 agosto 2022 fino alle ore 05.00 del 16 agosto 2022.**

- Negli spazi all'aperto l'organizzazione e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico (c.d. karaoke) e similari nei **giorni del 14 agosto 2022 e del 15 agosto 2022 è consentita nella fascia oraria dalle 20,00 alle ore 02,00;**

### **DISPONE**

Di dare massima pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg, nonché mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione trasparente;

Di rendere immediatamente esecutiva la presente ordinanza.

### **AVVISA**

Che avverso la presente Ordinanza è possibile esperire ricorso giurisdizionale al T.A.R., o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente nel termine di giorni sessanta e centoventi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio del Comune di Messina.

Ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni delle norme contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è fissata in misura fissa, pari ad € 450,00.

### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina;
- Sig. Questore di Messina;
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina;
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina;
- Comandante dei VV.FF. di Messina;
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana di Messina

### **IL SINDACO**

*f.to Dott. Federico Basile*

L'Unità Organizzativa Responsabile Unico del Procedimento è la Direzione Generale - Servizio Gabinetto del Sindaco.

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Giusy D'Arrigo.

Recapiti: 090.7722298 – [ufficiogabinetto@comune.messina.it](mailto:ufficiogabinetto@comune.messina.it).

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs 104/2010 è ammesso ricorso al Prefetto oppure, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 30 e 60 gg. dalla data di pubblicazione.